

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10392/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10392 del 2021, proposto da

Augusto Di Boscio, Andrea Mancini, Luca Di Boscio, Alessandra Paolini,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV  
Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in  
giudizio.

***nei confronti***

Alessia Cardellini, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- a) del decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti);
- b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021;
- c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);
- d) dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021;
- e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- g) dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021;
- h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020);
- m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021;
- n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**